

(N. 979)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, turismo) della Camera dei deputati  
nella seduta del 2 aprile 1950 (v. Stampato N. 1172)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

**e dal Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

**di concerto col Ministro degli Affari esteri**

(SFORZA)

**col Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

**col Ministro delle Finanze**

(VANONI)

**col Ministro dell' Industria e Commercio**

(TOGNI)

**e col Ministro del Commercio con l'estero**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 6 APRILE 1950

---

Utilizzo nel limite di 100 miliardi di lire degli aiuti E. R. P.  
per finanziamento degli acquisti di macchinari ed attrezzature

---

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Per la concessione di finanziamenti relativi all'acquisto di macchinari ed attrezzature il Ministero del tesoro è autorizzato a utilizzare una somma in lire, fino al limite massimo di lire 100 miliardi, dal conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, a valere sulle disponibilità afferenti agli aiuti previsti dall'Accordo di cooperazione economica approvato con la legge medesima e assegnati all'Italia.

## Art. 2.

I finanziamenti di cui al precedente articolo vengono concessi previa approvazione da parte del Comitato I.M.I.-E.R.P. di cui all'articolo 3 della legge 3 dicembre 1948 n. 1425. Ad essi sono estese, in quanto applicabili, le

disposizioni di cui alla legge 21 agosto 1949, n. 730, nonché quelle di cui alla legge sopra citata 3 dicembre 1948, n. 1425.

## Art. 3.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a stipulare le occorrenti convenzioni aggiuntive a quelle di cui all'articolo 7 della legge 21 agosto 1949, n. 730, al fine di regolare i rapporti nascenti dalla esecuzione della presente legge.

## Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1950.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.